



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA E I BENI COMUNI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/7/2020

CAPO I – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per lo svolgimento di attività solidaristiche e per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Tali interventi vengono promossi dal Comune con la finalità di aumentare la coesione delle comunità locali e il capitale sociale del territorio.
2. Il Comune intende in questo modo:
 - promuovere l'impegno volontario, la cittadinanza attiva e sviluppare il capitale sociale della comunità locale;
 - sostenere i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il coinvolgimento attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e competenze allo svolgimento di compiti di utilità sociale.
3. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione del Comune.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini ed il Comune, riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e agli interessi delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Ente la responsabilità della cura o rigenerazione degli stessi, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Soliera nelle sue diverse articolazioni organizzative.
 - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che si attivano per lo svolgimento di attività solidaristiche o per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
 - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) **Patto di collaborazione:** l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché le modalità di impegno volontario in attività promosse dal Comune.
 - f) **Interventi di cura e rigenerazione:** interventi volti alla protezione, alla conservazione, al recupero, trasformazione ed innovazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità. Possono altresì prevedere la

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, e la fruizione collettiva con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità economica.

- g) **Gestione:** attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione, da parte dei cittadini attivi;
- h) **Fruizione collettiva:** disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione che si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Publicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sull'ambiente.
- f) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) **Adeguatezza, flessibilità e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano di cui trattasi e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e correttezza.

- i) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte degli stessi.
- j) **Prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni
- l) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, politico, orientamento sessuale e abilità.
- m) **nei patti di collaborazione si deve tenere conto** anche del punto di vista dei **ragazzi e delle ragazze**, favorendone il coinvolgimento.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti i residenti senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Nel caso di cittadini minorenni la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.
2. Sono esclusi dalla possibilità di proporre e sottoscrivere progetti per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni ed attività solidaristiche di cui al presente regolamento, i cittadini che rivestono ruoli di rappresentanza diretta ed istituzionali nel Comune di Soliera, consiglieri comunali e assessori in carica, partiti, movimenti, ed organizzazioni politiche.
3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni ed attività solidaristiche come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui svolgono la propria attività, stabilmente organizzate o meno.
4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei confronti dell'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi definiti. Le formazioni sociali individuano al loro interno il nominativo di un rappresentante che sottoscrive il patto e ne è responsabile e referente unico nei confronti dell'Amministrazione, in ogni caso il patto riporta l'elenco nominativo dei cittadini attivi partecipanti.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Non sono ammessi all'Amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che abbiano commesso violazioni gravi inerenti a entrate tributarie e extratributarie del Comune di Soliera; si siano macchiati di reati contro la pubblica amministrazione; i beni pubblici; reati contro la persona; violenza domestica e di genere; reati contro i minori;
7. Non sono ammissibili patti di collaborazione che riguardino iniziative, attività e manifestazioni che rechino pregiudizio all'immagine del Comune e della Città di Soliera ed ai suoi cittadini, che si richiamino direttamente o indirettamente ad ideologie contrarie alla Costituzione e alle leggi dello Stato o ad ideologie, comportamenti e linguaggi fascisti e di discriminazione razziale, religiosa etnica e sessuale, antiscientifiche, regressive e di quanto stabilito dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 10/2018, sul rispetto dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, i valori espressi dalla

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla c.d. Legge Scelba, dalla c.d. Legge Mancino.

Art. 5 – Il patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni e delle attività solidaristiche.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi perseguiti e le azioni condivise di cura, gestione e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di collaborazione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'eventuale affiancamento del personale del Comune nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - j) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Con la sottoscrizione del patto il cittadino attivo si impegna a:
 - Rifiutare ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
 - Svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma volontaria e gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o

- professionale;
- Dare immediata comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
 - Partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate;
 - Operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie;
 - In caso di attività che comportano relazioni con minori sottoscrivere la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi previsti dalla Legge n.38 del 6/02/2006; ("Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600-septies c.p comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 6 – Disposizioni generali

1. L'impegno civico può essere definito come l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che intendano partecipare alla vita comunitaria, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.
3. Le attività di impegno civico, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
4. I cittadini attivi non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune e quindi l'instaurazione di rapporti con essi non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.
6. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti. Le attività e/o manifestazioni organizzate e svolte a seguito della sottoscrizione di un patto di collaborazione sono senza finalità di lucro e ad accesso libero e gratuito per i partecipanti. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai cittadini attivi

esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e preventivamente concordate. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

7. La collaborazione tra cittadini e Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
8. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 7 – Ambiti di intervento ed attività di impegno dei cittadini attivi

1. Gli ambiti di intervento e di impegno dei cittadini attivi nonché le modalità sono definiti dalla giunta comunale con proprio atto deliberativo da emanarsi entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento e riguardano indicativamente i seguenti ambiti:
 - attività formative, educative, sociali, culturali, aggregative e sportive;
 - di tutela e valorizzazione dei beni culturali,
 - di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
 - di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico;
 - manifestazioni ed eventi sociali ed aggregativi, ludici e di animazione;

Art. 8 - Promozione della creatività urbana e innovazione digitale

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale, anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati ad usi temporanei, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
2. Il Comune favorisce l'innovazione digitale per la realizzazione di servizi e applicazioni di utilità per i cittadini, in un'ottica di beni comuni digitali.

Art. 9 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare:
 - la cura occasionale,
 - la cura costante e continuativa,
 - la gestione condivisa
 - la rigenerazione
2. Gli interventi sono finalizzati a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Amministrazione Comunale o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, risorse comuni o edifici non inseriti nei programmi di manutenzione.

Art. 10 - Proposte di collaborazione

1. Il Comune provvede a individuare periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici, o delle attività che potranno formare oggetto di attività solidaristiche e/o interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
2. La gestione delle proposte di collaborazione prevede che l'istanza sia presentata in forma scritta direttamente dai cittadini all'ufficio comunale competente per la gestione dei patti collaborativi.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta comunale individua l'ufficio competente alla gestione delle proposte di collaborazione e di raccordo delle attività di cui al presente regolamento. La giunta comunale aggiorna altresì periodicamente secondo necessità gli ambiti di intervento e attività dei patti di collaborazione.
4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
5. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) La proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - b) La proposta sia presentata su iniziativa dei cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento come declinati dalla giunta comunale con la deliberazione attuativa di cui al precedente art. 7.
6. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 5. l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
7. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 5. la proposta viene presa in carico dall'ufficio competente per la gestione della proposta di collaborazione dandone comunicazione al proponente.
8. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e di eventuali gestori dei servizi pubblici coinvolti.
9. Nel caso in cui la proposta sia stata presentata direttamente dai cittadini, la medesima viene sottoposta alla Giunta Comunale che farà pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle proprie linee di programmazione delle attività.
10. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta del Comune.
11. Qualora non sussistano le condizioni tecniche, normative, regolamentari o di opportunità per procedere alla sottoscrizione del patto, acquisito il parere anche della giunta comunale, ne viene data comunicazione al proponente illustrandone le motivazioni. In nessun caso la proposta di collaborazione deve contrastare con l'interesse pubblico, le Leggi, i regolamenti o diritti già concessi a terzi.
12. In ogni momento, per una diversa valutazione dell'interesse pubblico e/o per l'attuazione di progetti e programmi del Comune, il patto può essere sospeso, o revocato senza comportare diritti, benefici diretti o indiretti, o qualsivoglia indennità o riconoscimento di qualsiasi natura ai cittadini che lo hanno attivato.

13. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, il Comune può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni né qualsivoglia indennità ai cittadini che lo hanno attivato.
14. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 11 - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici o immobili comunali

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico o degli immobili comunali, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la fattibilità della proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. La Giunta può individuare, periodicamente, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli spazi pubblici e gli immobili in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
3. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate.
4. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico o dell'immobile devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere e dimostrare con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.
5. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione con interventi rientranti nelle abilità e nella diligenza ordinarie.
6. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici mediante una delle procedure previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
8. I cittadini attivi, con la proposta di collaborazione relativa a un bene di proprietà comunale e alle attività previste, possono proporre e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e rigenerazione che prevedano in relazione alla loro complessità e valore economico, l'intervento di soggetti professionali. In tal caso l'esecuzione degli interventi può essere effettuata esclusivamente da soggetti professionali ed operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), con le modalità previste dal D.

Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), e nel rispetto delle normative in materia edilizia e previo rilascio dei titoli abilitativi necessari da parte degli uffici pubblici competenti. La proposta deve essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico-economica attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e da un progetto effettuato da soggetti in possesso di idoneo titolo professionale; i progetti devono acquisire il nulla osta degli organi tecnici comunali.

9. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
10. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni acquisiscono al patrimonio comunale alla scadenza dei patti senza oneri a carico dell'Amministrazione stessa. E' altresì nella facoltà del Comune previa opportuna valutazione nel merito, a fronte di un progetto che contempa significativi investimenti strutturali sull'immobile, di adeguamento normativo e funzionale del medesimo, o di ampliamento delle strutture, intervenire direttamente nella realizzazione dei lavori o sostenerne le spese.
11. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi.
12. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili e terreni confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 12 - Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene facilitata la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.
5. La durata dei patti di collaborazione, non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto, previa opportuna valutazione nel merito da parte della giunta comunale.

Art. 13 - Gestione condivisa di immobili comunali o nella disponibilità del Comune

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la successiva gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi a titolo gratuito ad

esclusione delle spese di gestione, e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La concessione della gestione di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune viene effettuata attraverso il patto di collaborazione in accordo con quanto previsto nei vigenti regolamenti comunali.
4. La durata dei patti di collaborazione relativi alla rigenerazione, cura e gestione degli immobili comunali, non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio di un bene immobile comunale, previa opportuna valutazione nel merito da parte della giunta comunale.

CAPO VI – FORMAZIONE E FORME DI SOSTEGNO

Art. 14 - Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. Il Comune promuove percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.

Art. 15 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e delle attività solidaristiche.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art. 16 – Utilizzo degli spazi comunali per le attività dei cittadini attivi

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare in modo temporaneo e gratuitamente gli spazi comunali per riunioni e incontri necessari nell'ambito dei patti di collaborazione, compatibilmente alla disponibilità e dietro richiesta all'Amministrazione comunale.

Art. 17 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle

- attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi messi a disposizione dal Comune, vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
 3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
 4. I cittadini attivi nello svolgimento delle attività di cura dei beni comuni possono utilizzare strumentazioni ed attrezzature proprie. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nello specifico dal singolo patto di collaborazione.
 5. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 18 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che Il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento del Comune ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 19 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, laddove concordato e nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel definire le forme di sostegno, il Comune può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni di carattere strumentale.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale di cui al precedente comma 2) e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo di cui al precedente comma 2) è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto e noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento delle attività e la formazione dei cittadini;
 - c) altre spese ammesse, come declinate nel patto di collaborazione sottoscritto, funzionali alla realizzazione del patto.

Art. 20 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e per il loro esclusivo utilizzo per le attività oggetto del patto di collaborazione;
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare gratuitamente spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento, compatibilmente con la disponibilità degli spazi medesimi.

Art. 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VII - COMUNICAZIONE, RESPONSABILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 22 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune riconosce nel portale istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini;
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 23 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Le informazioni contenute devono avere un livello di

chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - azioni e servizi resi;
 - risultati raggiunti;
 - risorse disponibili e utilizzate.
4. Le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
5. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione, rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la rete civica.

Art. 24 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi e le eventuali indicazioni riportate nel patto di collaborazione relativamente alle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi;
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché il referente unico nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente al rispetto degli impegni e le modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione è individuato nel firmatario del patto stesso.

Art. 25 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra il Comune ed i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività, ove tali danni siano stati cagionati con colpa grave o dolo.
3. I predetti cittadini assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento, non

formalizzate in convenzioni sottoscritte dal Comune, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 27 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini e la partecipazione di quest'ultimi alle scelte inerenti all'azione amministrativa locale, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art. 28 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall'esecutività della delibera che lo approva e trova attuazione dalla deliberazione di giunta comunale di cui all'art. 7 del presente regolamento
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. La Giunta riferisce annualmente in Consiglio comunale sull'andamento dei progetti.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa vigente in materia, ed in particolare quelle concernenti il terzo settore e la disciplina degli eventi pubblici e la sicurezza.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.